



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI
AI SENSI DELLA DELIBERA DI C.C. N° 71 DEL 10/12/2014



Integrazione alla concessione n. 83/PE del 28/01/2016

rilasciata in data 8/09/2016

PRATICA SUAP 29519-2015

CONCESSIONARIO: società GRAN CAFFE GAMBRINUS SRL, con sede legale in Napoli - VIA CHIAIA 1/2 e sede operativa in PIAZZA TRIESTE E TRENTO 41/43, P. IVA 00629210634.

IL DIRIGENTE

Vista la concessione di occupazione suolo n. **n. 83/PE del 28/01/2016** rilasciata alla GRAN CAFFE GAMBRINUS SRL, con sede legale in Napoli - VIA CHIAIA 1/2 e sede operativa in PIAZZA TRIESTE E TRENTO 41/43.

Rilevato che con la concessione n. 83/PE del 28/01/2016 il Servizio Polizia Amministrativa ha autorizzato l'installazione di un dehors di tipo C su una superficie di mq 73;

Visto il *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali (Dehors)*, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014;

AUTORIZZA

la società GRAN CAFFE GAMBRINUS SRL ad occupare un'ulteriore superficie pari a mq 6,3 . In totale l'area oggetto di occupazione sarà pari a 79,30 mq, come riportato nel grafico allegato e parte integrante della concessione, così distribuiti: mq 60,25 per il dehors, mq 19,05 per il posizionamento di piante ornamentali.

In virtù dell'ampliamento di mq 6,3 il concessionario deve corrispondere per l'anno 2016 l'ulteriore importo pari a 296,33 euro, calcolato in forma frazionata in rapporto ai mesi di occupazione, ai sensi dell'art. 27 c. 2 del Regolamento COSAP.

Acquisito il versamento di € 296,33 effettuato in data 08-09-2016 ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP).

PROSPETTO DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNO 2017

CATEGORIA COSAP	TARIFFA	MQ	CANONE ANNUO
A	€ 142,70	80	€ 11416

Il Funzionario
Arch. Patrizia Ongeri

Il Dirigente
Dott.ssa Caterina Cetungolo



Il concessionario dichiara di aver preso attenta visione di quanto contenuto nel presente atto, dichiarando altresì che i dati in esso contenuti corrispondono allo stato di fatto.

Il Concessionario
(per accettazione)



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE COMUNALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO
Del LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMM.VA

Rettifica della CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO ANNESSO
(AL PUBBLICO ESERCIZIO DELIBERA N 71\2014 n 83) del
28.01.2016 A CARATTERE QUINQUENNALE con rideterminazione di
piante ornamentali


OGGETTO : rettifica della dell' OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO A CARATTERE quinquennale n 83 \2016 con
indicazione della piante ornamentali e dehors preesistenti
i

Ubicazione : P.ZZA TRIESTE E TRENTO 41\43



NORD
*El rediduto
Anton Jorj'o*

AREA LIBERA AL PASSAGGIO PEDONALE



2.9

7.8

3.505

manciapiede

4.07

2.296

2.989




Area di occupazione a carattere PERMANENTE MQ.




AREA LIBERA AL PASSAGGIO PEDONALE

P.ZZA TRIESTE E TRENTO

ANZA STATO ATTUALE



PROSPETTO STATO ATTUALE



Copia
V.F.



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI
AI SENSI DELLA DELIBERA DI C.C. N° 71 DEL 10/12/2014

Concessione continuativa quinquennale n° 83 /P.E. del 28/01/2016
rilasciata in data 28-01-2016 con validità dal 1 gennaio 2016

Procedimento Unico Autorizzatorio (PUA)
PRATICA SUAP N. 29519-2015
"AREA A" - DEHORS DI TIPO C

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di occupazione suolo PG/2015/964610 del 04/12/2015 presentata dal sig. SERGIO ARTURO, nato a Napoli il 12/05/1945 (C.F. SRGRTR45E12F839N), nella qualità di legale rappresentante della società GRAN CAFFE GAMBRINUS SRL, con sede legale in Napoli - VIA CHIAIA 1/2 e sede operativa in PIAZZA TRIESTE E TRENTO 41/43, P. IVA 00629210634.
Vista la concessione di suolo n. 173 del 25/11/2013, con scadenza 31 dicembre 2015 concernente un'occupazione di suolo pari a MQ. 73.00 CON TAVOLINI, SEDIE, PIANTE, COPERTURA E GRILLAGE IN FERRO BATTUTO.

Rilevato che l'attuale richiesta di occupazione è analoga a quella già accolta nel 2013.
Dato atto del possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione autorizzazione n. 9002415 del 10/07/1984, tipo B.
Dato atto che il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 sono controllati dal Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples.
Ritenuto che sussistono i presupposti per rilasciare la concessione.
Rilevato che non sussistono in capo al responsabile del procedimento né in capo al Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.
Rilevato che il canone annuo per l'occupazione di mq 73 è pari ad € 10.417 ed è stato calcolato secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

PROSPETTO DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUALE

CATEGORIA COSAP	TARIFFA	MQ	CANONE ANNUO
A	€ 142,70	73	€ 10.417

Acquisito il versamento di € 3.478,90 effettuato in data 28-01-2016 ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP).

CONCEDE

Vista la deliberazione di G.C. n. 210 del 16/02/2010, alla società GRAN CAFFE GAMBRINUS SRL, l'occupazione di suolo pubblico per l'istallazione di un dehors di tipo C, come da progetto allegato alla presente concessione, in Napoli, PIAZZA TRIESTE E TRENTO 41/43 con un ingombro totale di mq 73.

Si da atto che per il rilascio della presente concessione si è provveduto a prendere visione del:
- Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari

1 1

confezionati e /o artigianali (Dehors), approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014;

- Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/8/2015.
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 46 del 9/3/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di Attuazione;
- il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 241/90 e s.m.i.;
- l'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e s.m.i.;
- gli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 85 del 20/02/2015;
- l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Si attestata, altresì, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13 comma 1, lettera b e 17, comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013.

Il presente titolo è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, ai sensi del dell'art. 7, comma 9 del *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e /o artigianali*, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 10/12/2014

La concessione conserva validità per cinque anni dalla data di rilascio e scade il 31 dicembre del quinto anno. Alla scadenza è ammesso il rinnovo. Ai fini del rinnovo, il titolare dell'esercizio a cui è annessa l'occupazione deve presentare, **dal 1 settembre al 30 novembre**, apposita comunicazione contenente la dichiarazione attestante il permanere delle condizioni che hanno determinato il rilascio della concessione originaria e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni di concessione.

AVVERTENZE

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizione legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti;
- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti.

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento dei Dehors, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014 e dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/8/2015.

^

L'Amministrazione Comunale può imporre in ogni tempo nuove condizioni.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Servizio Occupazione Suolo. In mancanza, il Comune provvederà addebitando le spese al concessionario.

Il contratto si risolve di diritto nei casi previsti dall'art. 10 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP) e in caso di perdita di efficacia della SCIA di somministrazione o di vicinato.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune da diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del Regolamento Cosap.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione indirizzata al Servizio Polizia Amministrativa, con contestuale riconsegna del titolo ed al Servizio tributario competente. In tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso.

Il concessionario ha l'obbligo del pagamento anticipato del canone rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione. Pertanto, il rilascio del presente provvedimento da parte dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico è subordinato alla determinazione del canone, che verrà comunicato all'indirizzo del concessionario tramite l'applicativo suap. In caso di errore materiale nel calcolo del canone, il concessionario si impegna a versare a conguaglio il dovuto senza sanzioni e/o interessi di mora.

Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti all'art.36 del Regolamento Cosap. Prima della notifica dell'avviso di cui sopra, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs. 471/97.

L'avvenuto pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione dell'intero canone imposto per la concessione.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 e c. 2, del Regolamento Cosap, il concessionario è informato che:

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.
3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
 - a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1,000,00;
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili)
6. Per gli importi superiori ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al

IVASS.

7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.


8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonché di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3.

9. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.


Il presente provvedimento viene inoltrato al Servizio Gestione IMU Secondaria e altri tributi (U.O. COSAP) al Servizio Autonomo Polizia Locale per gli adempimenti di competenza ed in estratto al Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples per comunicazioni inerenti il perdurare del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 la concessione sarà inserita nell'elenco dei provvedimenti finali adottati dai dirigenti, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Napoli.

Il Funzionario
Arch. Patrizia Ongerì



Il Concessionario DELEGATO
(per accettazione)




Il Dirigente
Dott.ssa Caterina Ceramolla



PROSPETTO STATO ATTUALE

STABILIMENTO SIAO SPINALE DEL LAVORO
P.ZZA TRIESTE E TRENTO





LINEE PROGETTUALI DI INTERVENTO

PROSPETTO STATO DI PROGETTO



colonna di progetto
P.ZZA TRIESTE E TRENTO



STABILE DI
PROGETTO

LINEE PROGETTUALI DI INTERVENTO
P.ZZA TRIESTE E TRENTO



LINEE PROGETTUALI DI INTERVENTO
P.ZZA TRIESTE E TRENTO

COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE COMUNALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO
DL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMM.VA ANNESSO AL PUBBLICO
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
ESERCIZIO DELIBERA N 71\2014

OGGETTO : RICHIESTA DI rinnovo OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
A CARATTERE permanente continuativa di tipo quinquennale
secondo delibera n 71 di 20.10.2014

Ubicazione : P.ZZA TRIESTE E TRENTO 41\43

